



Garante dei diritti
delle persone private
della libertà personale
della Città di Torino

ASGI
Associazione
per gli Studi Giuridici
sull'Immigrazione

dg
Università di Torino
Dipartimento di Giurisprudenza


Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione della Casa Circondariale "Lorusso e Cutugno"
TORINO



Guida per la persona straniera privata della libertà personale

DIRITTO DELL'IMMIGRAZIONE (SOGGIORNO, ESPULSIONI E PROTEZIONE INTERNAZIONALE) - CENNI AD ALCUNI ISTITUTI DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO

a cura di

ASGI APS, Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
Clinica Legale Carcere e Diritti II (Dipartimento di Giurisprudenza, UniTo)

2021

Con il contributo di:



Fondazione
Compagnia
di San Paolo

Sommario

| | |
|---|----|
| INTRODUZIONE | 4 |
| Capitolo I. IL PERMESSO DI SOGGIORNO | 5 |
| 1.1. INDICAZIONI GENERALI SUL PERMESSO DI SOGGIORNO PER CITTADINI NON EUROPEI | |
| 5 | |
| 1.2. IL PROBLEMA DEI REATI OSTATIVI (ART. 4 CO 3 TESTO UNICO | |
| IMMIGRAZIONE - TUI) | 8 |
| 1.3. LA REGOLA DEI REATI OSTATIVI (ART. 4 CO 3 TUI) IN RELAZIONE AD | |
| ALCUNE TIPOLOGIE DI PERMESSI DI SOGGIORNO..... | 9 |
| 1.3.1. IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO/ ATTESA OCCUPAZIONE | 9 |
| 1.3.2. IL PERMESSO PER MOTIVI DI FAMIGLIA..... | 10 |
| 1.3.3. IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER CURE MEDICHE (MALATTIA) | 10 |
| 1.3.4. IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER CURE MEDICHE (GRAVIDANZA) | 11 |
| 1.3.5. IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER VITTIME DI TRATTA E VIOLENZA DOMESTICA (PER | |
| MOTIVI UMANITARI) | 11 |
| 1.3.6. IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER PROTEZIONE SOCIALE EX MINORE (ART. 18 COMMA 6 | |
| TUI) | 12 |
| Capitolo II. LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE | 13 |
| 2.1. RICHIESTA D’ASILO E TIPI DI PROTEZIONE | 13 |
| 2.2. COME SI SVOLGE LA PROCEDURA? | 14 |
| 2.3. QUALI RISPOSTE PUÒ DARE LA COMMISSIONE?..... | 14 |
| 2.3.1. STATUS DI RIFUGIATO E PROTEZIONE SUSSIDIARIA | 14 |
| 2.3.2. PROTEZIONE SPECIALE..... | 14 |
| 2.3.3. RISPOSTA NEGATIVA | 15 |
| Capitolo III. LE ESPULSIONI | 16 |
| 3.1. ESPULSIONE COME MISURA ALTERNATIVA O SOSTITUTIVA DELLA DETENZIONE (ART. 16 | |
| TESTO UNICO IMMIGRAZIONE) | 16 |
| 3.2. ESPULSIONE COME MISURA DI SICUREZZA (ART. 15 TESTO UNICO IMMIGRAZIONE)..... | 17 |
| 3.3. ESPULSIONE AMMINISTRATIVA (ART. 13 T.U. IMMIGRAZIONE) | 18 |
| 3.4. ESPULSIONE DEL MINISTERO DELL’INTERNO (ART. 13 CO 1 T.U.I.) | 20 |
| 3.5. CASI IN CUI L’ESPULSIONE È VIETATA (ART. 19 T.U. IMMIGRAZIONE) | 20 |
| 3.6. RIMPATRIO VOLONTARIO ASSISTITO..... | 22 |
| Capitolo IV. I BENEFICI PENITENZIARI | 23 |
| 4.1. I PERMESSI PREMIO..... | 24 |
| 4.2. IL PERMESSO PER NECESSITÀ | 24 |

| | |
|--|-----------|
| 4.3. LAVORO ALL'INTERNO | 25 |
| 4.4. LAVORO ALL'ESTERNO | 25 |
| 4.5. LA LIBERAZIONE ANTICIPATA..... | 25 |
| 4.6. AFFIDAMENTO IN PROVA AI SERVIZI SOCIALI | 26 |
| 4.7. DETENZIONE DOMICILIARE..... | 27 |
| 4.8. SEMILIBERTÀ | 29 |
| Capitolo V. I COLLOQUI..... | 30 |
| 5.1. I COLLOQUI IN PRESENZA | 30 |
| 5.2. I COLLOQUI TELEFONICI..... | 32 |
| Capitolo VI. IL CARCERE DURO (ART. 41 bis O.P.)..... | 34 |
| Capitolo VII. IL TRASFERIMENTO VERSO UN ALTRO STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA PER SCONTARE LA PENA | 36 |

INTRODUZIONE

Questa Guida è stata realizzata grazie alla collaborazione tra l'ASGI APS, Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione, la Clinica Legale Carcere e Diritti II del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino, e l'Ufficio della Garante dei diritti delle persone private della libertà personale della Città di Torino e con il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo.

Si tratta di una appendice alla “Guida per la persona privata della libertà personale” rivolta a tutti i detenuti. L'esigenza è emersa dall'osservazione dell'elevato numero di detenuti stranieri che necessitano di informazioni in merito all'ottenimento o al mantenimento della regolarità di soggiorno in Italia. Per rispondere a tale esigenza si è ritenuto utile fornire una sintetica informazione in relazione ai principali istituti giuridici con uno sguardo al coordinamento tra le norme amministrative, penali e del diritto dell'immigrazione. Entrambe le guide sono rivolte in primo luogo alle persone detenute, ma possono essere un valido strumento di orientamento anche per tutti gli operatori che a vario titolo svolgono servizio negli istituti penitenziari.

Hanno partecipato alla stesura le studentesse Clara Bongiovanni e Biancamaria Fasano.

La revisione e l'editing sono a cura delle tutor della Clinica Legale Carcere e Diritti II (UniTo) e degli avvocati Lorenzo Trucco e Donatella Bava (ASGI APS).

Capitolo I. IL PERMESSO DI SOGGIORNO

1.1. INDICAZIONI GENERALI SUL PERMESSO DI SOGGIORNO PER CITTADINI NON EUROPEI

Il permesso di **soggiorno** è il documento rilasciato dalla Questura che lei deve avere se è cittadino straniero, non comunitario, per stare regolarmente in Italia. Avere un permesso di soggiorno le consente di lavorare, di ottenere la tessera sanitaria e il codice fiscale, avere la residenza, la carta d'identità ed avere accesso ai suoi diritti (ad esempio alle cure mediche, alla casa, ai sussidi statali).



Quando ha diritto a chiedere il permesso?

- Se è entrato in Italia con visto per studio, lavoro o famiglia;
- Se convive con cittadino italiano entro il secondo grado di parentela (coniuge, figli, fratelli/sorelle);
- Se il suo coniuge ha il permesso di soggiorno;
- Se è in attesa di una risposta sulla domanda di protezione internazionale presentata in Italia;
- Se ha ottenuto il riconoscimento di una qualunque forma di protezione dallo Stato italiano;
- Se è apolide;
- Se ha ottenuto l'autorizzazione a stare sul territorio dal Tribunale per i minorenni perché ha un figlio minore di anni 18.



Ha già un permesso di soggiorno?

- Il permesso di soggiorno ha una durata limitata, è **importante chiedere il rinnovo del permesso prima della sua scadenza, in ogni caso non oltre 60 giorni dalla sua scadenza. Può farlo dal carcere.**
- Dopo tale termine può presentare la domanda ma è difficile che questa venga accolta dagli uffici competenti. In ogni caso è ancora più difficile che la Questura dia una risposta positiva. Rischia il decreto di espulsione e il trattenimento presso il CPR.
- È importante chiedere il rinnovo del permesso mentre si trova in detenzione: in alcuni casi può rinnovare il permesso che ha già, in altri casi le conviene verificare se può chiedere un permesso per altro motivo.



NON HA UN PERMESSO DI SOGGIORNO o il suo permesso è scaduto da molto tempo?

Ci sono alcune situazioni in cui può chiedere un permesso di soggiorno anche se non lo ha mai avuto prima, o non lo ha da tempo. Ecco alcuni esempi:

- **Se ha problemi di salute** > controlli se può avere un permesso di soggiorno per **cure mediche** (vedi 1.3.3.);
- **Se ha paura di tornare nel suo Paese** perché teme che la sua vita sia in pericolo > controlli se ci sono le condizioni per fare **domanda di asilo** (v. capitolo II);
- **Se ha familiari (italiani o stranieri) in Italia** > controlli se può chiedere un permesso di soggiorno per **motivi familiari** (vedi 1.3.2.);
- **Se ha figli minori di anni 18 e non ha perso i suoi diritti e doveri verso i suoi figli** > parli con l'avvocato per capire se può presentare un ricorso al Tribunale per i Minorenni (vedi 1.3.2.);
- **Se si trova in condizioni veramente particolari in Italia o nel suo Paese** > controlli se il suo caso rientra tra i casi speciali di permesso di soggiorno previsti dalla legge parlandone con l'avvocato, con gli operatori, con i volontari o con l'Ufficio del Garante.

ATTENZIONE! Se NON ha un permesso di soggiorno, può essere espulso verso il suo Paese di origine, o mentre è in carcere, o dopo il suo fine pena (in qualunque momento) (vedi capitolo III). Se ha un permesso di soggiorno e non fa domanda di rinnovo entro 60 giorni dalla sua scadenza, diventa irregolare e può ugualmente essere espulso (vedi capitolo III).



[Che cosa fare quando il permesso sta per scadere?](#)

Nei 3 mesi precedenti alla scadenza del permesso si ricordi di avviare la procedura per il rinnovo. I tempi per chiedere il rinnovo in Istituto possono essere molto lunghi, si informi ed agisca per tempo.



[Come rinnovare il permesso di soggiorno?](#)

- Di norma dovrà richiedere all'Ufficio Comando un **KIT DI RINNOVO** (ma le procedure possono cambiare, **si rivolga al personale dell'Istituto per maggiori informazioni pratiche, oppure al Garante**).
- **La procedura sarà poi seguita dall'Ufficio Matricola** dell'Istituto in cui si trova, che si occuperà di consegnare il kit alle Poste per inviarlo in Questura.

- L'Ufficio Matricola dovrà consegnarle la **RICEVUTA DI INVIO** del kit: conservi quel documento perché dimostra che è regolare.
- **Il kit dovrà essere compilato da lei.** Può chiedere aiuto per la compilazione al suo avvocato, ad un operatore, ad un volontario o all'Ufficio Garante.
- Non si preoccupi se non avrà subito una risposta: **la richiesta la mantiene regolare** sul territorio italiano fino a quando non avrà una risposta dalla Questura. **Contro la risposta negativa potrà comunque fare ricorso parlandone subito col suo avvocato (vedi sotto).**

Alla richiesta di rinnovo dovrà allegare alcuni **DOCUMENTI**:

- **Copia del permesso di soggiorno in scadenza**
- **Copia del passaporto**
- **Copia della carta d'identità italiana e della tessera sanitaria** riportante codice fiscale (ma se non le ha può inviare il kit lo stesso)
- Marca da bollo da 16 euro
- Dovrà anche pagare il costo del bollettino postale (solitamente pari a 30,46 € + 30 €)

In base al tipo di permesso di soggiorno che chiede, dovrà presentare ulteriori documenti. **Ad esempio**, se richiede il rinnovo del permesso per motivi familiari, serviranno i documenti dei suoi familiari. Se chiede il rinnovo del permesso per cure mediche, serviranno i documenti sanitari.

Per alcuni tipi di permessi il rinnovo va richiesto direttamente in Questura. Se l'Ufficio Matricola le riferisce questo, si metta in contatto con il suo avvocato, con un operatore di fiducia, un volontario o con l'Ufficio Garante per maggiori informazioni.



DECISIONE NEGATIVA SULLA DOMANDA DI PERMESSO

Se riceve una risposta negativa alla domanda di permesso di soggiorno si rivolga IMMEDIATAMENTE al suo avvocato. Insieme potrete recarvi dinanzi ad un Giudice che rivedrà la sua situazione.



ASSISTENZA DELL'AVVOCATO E GRATUITO PATROCINIO

In tutti i procedimenti amministrativi che si svolgono davanti ad un Giudice (RICORSO contro la decisione negativa sul permesso di soggiorno, RICORSO contro la decisione di espulsione) **lei può essere assistito da un avvocato.**

Per fare questi ricorsi NON verrà nominato un avvocato d'ufficio: **se NON ha un avvocato di fiducia, chiedi aiuto ad un educatore o al Garante.**



Se non può pagare l'avvocato perché non ha reddito o ha un reddito basso **ha diritto all'assistenza gratuita ("gratuito patrocinio")**; l'avvocato verrà rimborsato dallo Stato.

Il gratuito patrocinio si può avere sia nei procedimenti amministrativi (permesso di soggiorno, espulsione) sia in quelli davanti al Magistrato o al Tribunale di sorveglianza per i benefici penitenziari (cap. IV).



In carcere ha diritti anche se non ha il permesso in corso di validità?

Lei può lavorare, ricevere le cure mediche, e chiedere ed ottenere, se ha gli altri requisiti, benefici e misure alternative alla detenzione. Quando finirà di scontare la pena, però, perderà il diritto di lavorare.

1.2. IL PROBLEMA DEI REATI OSTATIVI (ART. 4 CO 3 TESTO UNICO IMMIGRAZIONE - TUI)



Essere accusato di aver commesso un reato (anche se non è stato ancora CONDANNATO definitivamente) è un problema per il permesso di soggiorno?

Si, può essere un problema. In generale, lei non può avere il permesso di soggiorno (e se ce l'ha può anche essere revocato) se:

a) è considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato italiano o degli altri Paesi dell'Unione Europea

b) **ha avuto una sentenza di condanna, anche solo in primo grado e quindi non ancora definitiva**, oppure una sentenza di patteggiamento per uno dei reati di cui all'art. 380 co 1 e 2 del codice di procedura penale (se la pena prevista dalla legge è particolarmente grave e per alcuni reati tra cui rapina, furto aggravato, estorsione, ricettazione aggravata, riduzione in schiavitù, violenza sessuale);

c) **ha avuto una sentenza di condanna, anche solo in primo grado e quindi non ancora definitiva**, oppure una sentenza di patteggiamento per alcuni reati specifici:

- in ambito di stupefacenti;
- contro la libertà sessuale;
- favoreggiamento dell'immigrazione clandestina o dell'emigrazione verso altri Paesi;
- diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite.



[Avere una condanna definitiva è un problema per il permesso di soggiorno?](#)

Sì, in tutti i casi visti sopra. E se la condanna è per:

- Reati in materia di tutela del diritto d'autore;
- Art 473 c.p. (contraffazione o alterazione di segni distintivi, marchi);
- Art. 474 c.p. (commercio di prodotti con segni falsi);
- Ostruzione di strada ferrata ed ordinaria, di acque per impedire la navigazione.

1.3. LA REGOLA DEI REATI OSTATIVI (ART. 4 CO 3 TUI) IN RELAZIONE AD ALCUNE TIPOLOGIE DI PERMESSI DI SOGGIORNO

La regola che è stata indicata sui reati ostativi al punto 2 vale in generale, ma **la sua applicazione in concreto dipende dalla tipologia di permesso di soggiorno richiesto**; per alcuni tipi di permesso la regola dei reati ostativi è **meno severa**. In altri casi, può avere un permesso di soggiorno anche in presenza di reati ostativi (vedi 1.3.2., 1.3.3., 1.3.4., 1.3.5., 1.3.6.)

1.3.1. IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO/ ATTESA OCCUPAZIONE

Non lo può richiedere se lei non ha mai avuto un permesso di soggiorno, ed è il più difficile da rinnovare.

Se lei **NON** ha commesso i reati indicati sopra, **sta per concludere la sua pena e ha il permesso di soggiorno in scadenza**, può fare richiesta di rinnovo del permesso **per motivi di lavoro**, quando possa provare di avere contatti con un datore di lavoro

disposto ad assumerla e di avere legami familiari sul territorio italiano. **Si rivolga al Garante o al suo avvocato per ricevere assistenza.**

1.3.2. IL PERMESSO PER MOTIVI DI FAMIGLIA

Esistono molti casi in cui può essere rilasciato un permesso per motivi familiari. Le regole di rilascio e di rinnovo sono diverse a seconda dei casi.

L'esistenza di un reato NON è un motivo sufficiente per portare ad una decisione negativa sulla domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari.

? [Ha già il permesso di soggiorno per motivi familiari, può chiedere il rinnovo?](#)

Si, può chiedere il rinnovo, ma se ha commesso dei reati gravi **la Questura può decidere di non rinnovare il permesso. Non è una decisione automatica**, perché deve considerare i suoi legami familiari in Italia e la gravità del reato commesso.

Il permesso di soggiorno si chiede con KIT POSTALE (**deve chiedere il kit all'Ufficio Matricola e aiuto al suo avvocato o ai volontari per compilarlo.**)

? [NON ha un permesso per motivi di famiglia MA ha dei famigliari in Italia, può chiedere il permesso?](#)

In alcuni casi si, solo **SE il suo permesso è scaduto da meno di un anno**; in altri casi, sempre. Anche qui **la Questura può decidere di non rinnovare il permesso quando lei ha commesso dei reati gravi**. Inoltre, è necessario dimostrare di avere un REDDITO sufficiente.



Se ha **FIGLI MINORI**, controlli con il suo avvocato se può fare **ricorso dinanzi al Tribunale per i Minorenni ai sensi dell'art. 31 comma 3 TUI**

Se ha dei **PARENTI ITALIANI** (moglie/marito, figli, genitori, fratello/sorella) **CON CUI VIVEVA PRIMA DI ENTRARE IN CARCERE**, potrà chiedere un permesso di soggiorno per motivi familiari ex **art. 19 co 2 lett. c) TUI**

1.3.3. IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER CURE MEDICHE (MALATTIA)

Anche nel caso in cui lei abbia commesso reati ostativi, se le sue condizioni di salute sono particolarmente gravi, lei può chiedere un permesso di soggiorno per cure mediche. Questo tipo di permesso può essere chiesto **ANCHE** se non ha mai avuto prima un permesso di soggiorno o se quello che aveva è scaduto da tempo (**art. 19 co 2 lett. d bis**)

Perché possa essere rilasciato questo permesso di soggiorno:

- deve trattarsi di una malattia di **particolare gravità** (come ad esempio un tumore);
- la malattia deve essere **certificata con documento ufficiale dell'ASL** (lei dovrà allegare al KIT postale i documenti del medico che certificano la malattia >> per ottenere la certificazione si rivolga alla Direzione Sanitaria del suo Istituto);
- la malattia **non potrebbe essere curata nel suo Paese di origine** e quindi sarebbe per lei pericoloso tornarci.

1.3.4. IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER CURE MEDICHE (GRAVIDANZA)

Può chiedere un permesso di soggiorno per cure mediche anche se è una donna in **stato accertato di gravidanza** e fino ai 6 mesi successivi alla nascita del bambino ([art. 19 co 2 lett.d](#)).

Anche se è il padre del bambino che dovrà nascere potrà chiedere questo permesso: **si rivolga al suo avvocato** > la procedura è diversa a seconda che lei sia sposato con la futura mamma o no.

In questi casi **la regola dei reati ostativi non si applica**, a meno che lei non sia considerato un pericolo per la sicurezza dello Stato italiano o di altri Stati dell'Unione Europea.

1.3.5. IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER VITTIME DI TRATTA E VIOLENZA DOMESTICA (PER MOTIVI UMANITARI)

Se lei è vittima di tratta o ha subito violenza domestica potrebbe ottenere un permesso di soggiorno per motivi umanitari. **Si rivolga al suo avvocato, ad un operatore o al Garante per entrare in contatto con gli enti che la possono accompagnare nel percorso.**

- **VITTIMA DI TRATTA.** Se è stata **vittima di riduzione o mantenimento in schiavitù o tratta di esseri umani** (ad esempio è venuta in Italia e l'hanno obbligata a prostituirsi per pagare il debito e non era libera) potrà chiedere un permesso di soggiorno che prevede anche programmi di assistenza che garantiscono vitto, alloggio e assistenza sanitaria.
- **VIOLENZA DOMESTICA.** Lei è vittima di violenza domestica quando ha subito: atti di violenza fisica (calci, pugni, schiaffi, morsi etc), oppure atti di violenza sessuale, psicologica (minacce) o economica, e queste violenze si verificano all'interno della famiglia, o del matrimonio o di una relazione affettiva. Per ottenere questo permesso **NON** è necessario che la persona che ha commesso le violenze abiti insieme alla persona che le ha subite.

1.3.6. IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER PROTEZIONE SOCIALE EX MINORE (ART. 18 COMMA 6 TUI)

Questo permesso può essere rilasciato a **CHI È DIVENTATO DA POCO MAGGIORENNE, anche in caso di commissione di reati ostativi.**

Se lei si trova in carcere perché ha commesso un delitto **quando ancora era minorenn**e e, dopo aver commesso il reato (quando era in IPM o quando è entrato in Istituto per adulti) **ha partecipato ad un PROGRAMMA DI ASSISTENZA E INTEGRAZIONE SOCIALE** (programmi finanziati dallo Stato ed organizzati da enti sociali), può chiedere che il suo permesso per minore età sia convertito in un permesso per protezione sociale.



Questo permesso può essere rilasciato anche su proposta del Procuratore della Repubblica o del **Giudice di sorveglianza del Tribunale per i minorenni**, a cui può scrivere una lettera presentando la sua richiesta.

Capitolo II. LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

2.1. RICHIESTA D'ASILO E TIPI DI PROTEZIONE

Se lei si trova in carcere e ritiene che **ritornare nel suo Paese sia pericoloso per la sua vita**, può valutare se fare domanda di asilo, con l'aiuto del suo avvocato, del Garante e della Clinica Legale dello International University College (IUC).

Può fare domanda di asilo quando:

- a. Nel suo Paese **potrebbe subire delle violenze per motivi legati alla sua razza, religione, nazionalità, o opinione politica, o perché fa parte di un gruppo di persone con caratteristiche particolari (STATUS DI RIFUGIATO)**. Questa situazione si può avere, **ad esempio**:
 - se si è rifiutato di fare il servizio militare e può subire un processo;
 - se è ricercato dalla polizia perché ha commesso dei reati per motivi politici;
 - se può essere discriminato/subire violenze per il suo orientamento sessuale.

- b. Nel suo Paese può subire un grave danno alla sua persona. Questo succede quando: **c'è una guerra**; oppure è stato condannato a morte; **oppure** se torna nel suo Paese potrà essere **picchiato e sottoposto a violenze o tortura (PROTEZIONE SUSSIDIARIA)**.



Chi sono i soggetti che possono farle del male?

Le violenze che ha paura di subire possono venire o da ufficiali dello Stato (ad es. **polizia o militari**) oppure da privati (ad es. **persone di un gruppo criminale**, di un gruppo politico o religioso diverso dal suo, ma anche familiari o vicini di casa). In questo secondo caso, però, deve dimostrare che lo Stato (la polizia, i giudici, ecc.) NON la può proteggere.

ATTENZIONE! Dal momento in cui presenta richiesta d'asilo, **dovrà interrompere i contatti con le autorità del suo Paese d'origine** (come ad esempio Ambasciata, Consolato ecc.) e, se ha il passaporto, dovrà consegnarlo temporaneamente alla Questura. Se otterrà lo status di rifugiato non potrà più rientrare nel suo Paese d'origine. Se lo farà perderà lo status di rifugiato e dunque il permesso di soggiorno.

2.2. COME SI SVOLGE LA PROCEDURA?

Per presentare richiesta d'asilo **faccia presente la sua situazione ad un educatore e/o al Garante e loro la aiuteranno nella procedura.** Potrebbe incontrare gli studenti della Clinica Legale dell'Università IUC di Torino, che la aiuteranno a capire se si può fare la domanda di asilo e a prepararla. La domanda verrà trasmesso dall'Ufficio matricola alla Questura.

Nel modulo di richiesta deve indicare brevemente le motivazioni per le quali richiede asilo. Il modulo deve essere compilato **con l'aiuto di un interprete** di una lingua che conosce. È importante consegnare **anche tutta la documentazione che può ottenere** per dimostrare i motivi della richiesta.

Se ha presentato la domanda non potrà essere espulso fino a che la sua situazione non sarà stata esaminata. Dovrà però portare sempre con lei una copia del modulo con cui ha effettuato la richiesta (che può chiedere alla Matricola). Mentre attende la decisione le verrà rilasciato un **permesso di soggiorno per richiesto asilo.**

Dopo aver presentato la domanda di asilo verrà intervistato da un membro della Commissione Territoriale. La Commissione è un organo pubblico, ma è DIVERSO dal Giudice e dalla Polizia. **Quello che lei dirà davanti al Commissario è RISERVATO.**

L'intervistatore **le farà delle domande sulla sua vita nel Paese di origine e sulla sua vita in Italia**, per capire la sua situazione e valutare quali pericoli ci sono per lei nel suo Paese, nel caso in cui lei sia espulso. Durante il colloquio sarà presente un interprete e potrà parlare nella sua lingua.

2.3. QUALI RISPOSTE PUÒ DARE LA COMMISSIONE?

2.3.1. STATUS DI RIFUGIATO E PROTEZIONE SUSSIDIARIA

Se la sua domanda di asilo viene accolta, le viene riconosciuto lo **status di rifugiato** oppure la **protezione sussidiaria**. Potrà ottenere un **permesso di soggiorno che dura 5 anni** e quindi rimanere regolarmente sul territorio italiano.

2.3.2. PROTEZIONE SPECIALE

Se la Commissione pensa che NON ci siano le condizioni per la protezione internazionale MA in ogni caso:

- c'è comunque un pericolo che lei possa essere **perseguitato o torturato anche perché nel suo Paese vengono continuamente e gravemente violati i diritti umani,**

- riconosce comunque che **la sua vita è molto radicata in Italia** (perché ha dei **legami familiari forti** o è lontano da molto tempo dal suo Paese di origine e è ormai integrato in Italia)

può riconoscere la PROTEZIONE SPECIALE. In questo caso **potrà ottenere un permesso di soggiorno di due anni.**

La Commissione può anche indicare alla Questura il rilascio del permesso di soggiorno per altri motivi speciali.

2.3.3. RISPOSTA NEGATIVA

Se la sua domanda di asilo NON viene accolta e NON le viene riconosciuta la protezione speciale, lei potrebbe essere espulso. **Può sempre fare un RICORSO entro 15 o 30 giorni da quando riceve la domanda negativa: chieda aiuto ad un avvocato per fare ricorso.**

ATTENZIONE! Se ha commesso GRAVI REATI, questo può essere un problema per il riconoscimento della protezione. È importante che lei lo sappia quando presenta la domanda.

Capitolo III. LE ESPULSIONI

Se non ha un permesso di soggiorno in corso di validità o non ha presentato una domanda di permesso di soggiorno, o in altri casi particolari, **è possibile che lei si trovi in una situazione nella quale non è possibile rimanere in Italia.**

Può ricevere un provvedimento di espulsione: la decisione di rimpatriarla può essere presa mentre si trova ancora in carcere, o dopo la sua uscita dal carcere. L'espulsione può quindi essere o amministrativa o penale.

3.1. ESPULSIONE COME MISURA ALTERNATIVA O SOSTITUTIVA DELLA DETENZIONE (ART. 16 TESTO UNICO IMMIGRAZIONE)



Quando è possibile essere espulso invece che scontare la pena in carcere?

Questa misura può essere disposta come **MISURA SOSTITUTIVA** della pena quando:

1. **Lei è nelle situazioni descritte dall'art. 13 comma 2 T.U.I.: è irregolare in Italia** (vedi 3.3.) **E**
2. Il giudice la condanna ad una pena detentiva **INFERIORE a 2 anni, ma non** ci sono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena.

Se viene deciso di sostituire la detenzione in carcere con la misura dell'espulsione, la Questura può rimpatriarla in ogni momento, anche se lei ha fatto appello contro la sentenza di primo grado.

Invece, l'espulsione può essere disposta come **MISURA ALTERNATIVA** alla pena quando lei:

1. **È nelle situazioni descritte dall'art. 13 comma 2: è irregolare in Italia** (vedi 3.3.) **E**
2. **Sta scontando la pena in carcere e le rimane un periodo da scontare INFERIORE a 2 anni.**

In questo caso, la direzione dell'Istituto in cui si trova chiede alla Questura di procedere alla sua identificazione (identità e nazionalità). L'ordine di espulsione è deciso dal **MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA: contro la decisione del giudice può proporre OPPOSIZIONE personalmente o tramite il suo avvocato di fiducia ENTRO 10 GIORNI.**

Attenzione! NON le viene nominato un avvocato d'ufficio per fare opposizione.

Se fa opposizione ci sarà poi una udienza davanti al Magistrato di Sorveglianza: in questo momento, se non ha un avvocato di fiducia le verrà assegnato un avvocato d'ufficio per l'udienza,

? [Si può tornare in Italia dopo l'espulsione?](#)

No, perché insieme all'ordine di espulsione c'è anche un divieto di ritornare in Italia. Se è stato espulso, la durata **del divieto di rientrare** in Italia dipenderà dal tipo di reato che ha commesso (**dai 3 ai 5 anni in caso di reati puniti con pene pecuniarie e meno gravi; negli altri casi non meno di 5 anni**).

? [Quando l'espulsione NON può sostituire la pena detentiva?](#)

L'espulsione NON sostituisce la pena detentiva se:

- **si trova in carcere perché ha commesso reati particolarmente gravi** (quelli contenuti nell'art. 407, comma 2, lett.a) del codice di procedura penale, come ad esempio associazione di stampo mafioso, reato con finalità terroristiche, estorsione, omicidio, sequestro di persona ed altri); oppure
- si trova in carcere perché ha commesso uno dei delitti previsti dal Testo Unico Immigrazione puniti con pena massima superiore a 2 anni di reclusione; oppure
- **quando la legge vieta la sua espulsione, perché si trova in una situazione particolare** (vedi 3.5.).

ATTENZIONE! Se rientra illegalmente in Italia dopo essere stato espulso, il provvedimento viene revocato e **quindi lei trascorrerà il resto della pena in carcere.**

3.2. ESPULSIONE COME MISURA DI SICUREZZA (ART. 15 TESTO UNICO IMMIGRAZIONE)

L'espulsione come misura di sicurezza può essere disposta dal Giudice in sentenza se lei risulta socialmente pericoloso e ha commesso reati particolarmente gravi (ex artt. 380 - 381 c.p.p.).

In questo caso, dopo essere stato condotto in carcere durante il procedimento penale o a seguito della sentenza di condanna definitiva, verranno avvertiti il Questore e l'Autorità consolare, i quali daranno avvio alla procedura di identificazione. Quando avrà concluso il periodo di detenzione, verrà espulso.

ATTENZIONE! Alla fine della detenzione, il **Magistrato di Sorveglianza** dovrà comunque verificare l'attualità della pericolosità sociale prima della sua applicazione.

3.3. ESPULSIONE AMMINISTRATIVA (ART. 13 T.U. IMMIGRAZIONE)



In quali casi si può essere espulsi?

Lei può essere espulso con un provvedimento amministrativo se:

1. Se lei è **entrato in Italia in modo irregolare**;
2. Se **non ha più il permesso soggiorno** perché: è scaduto e non ha richiesto in tempo il rinnovo, oppure ha chiesto il rinnovo ma le è stato rifiutato, oppure la Questura ha revocato il suo permesso;
3. Se lei è **qualificato come “socialmente pericoloso”** perché ha abitualmente traffici illegali e si mantiene attraverso attività illegali; è solito commettere reati contro i minori, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica; è indiziato per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso (ipotesi degli art. 1,4,16 del D. Lgs. 159/2011).

ATTENZIONE! Se lei ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare o ha legami familiari in Italia o vi ha vissuto per un lungo periodo di tempo, **le autorità devono valutare la sua situazione familiare prima di emanare un provvedimento di espulsione.**



Come avviene l'espulsione?

L'espulsione è una **decisione adottata dal Prefetto**, attraverso la Questura. Se, dopo essere uscito dal carcere, la Polizia la ferma e accerta che è irregolare può essere accompagnato in Questura e ricevere il decreto di espulsione.



Quando le viene comunicato un decreto di espulsione può fare ricorso entro 30 giorni al Giudice di Pace. Deve cercare un avvocato per fare il ricorso. Se non ha la possibilità di pagarlo, ha **diritto al patrocinio a spese dello Stato.**

Dopo aver ricevuto il decreto di espulsione:

- **può essere accompagnato immediatamente alla frontiera** (succede raramente);
- **può essere portato al centro per il rimpatrio (CPR)** dove sarà trattenuto per poter organizzare la sua partenza verso il Paese di origine;
- se ha il passaporto e un domicilio, il Questore può decidere di applicare una **misura alternativa al trattenimento** nel CPR (es. obbligo di firma);
- il Questore può darle un termine per partire volontariamente (ad es. da 7 a 15 giorni) e lasciarla andare (**partenza volontaria**). Se non rispetta questo termine, potrà essere portato nel CPR per eseguire il rimpatrio.
- Se non è possibile accompagnarla immediatamente alla frontiera (all'aeroporto) o non ci sono posti nel CPR, il Questore può ordinarle di allontanarsi autonomamente entro 7 giorni e lasciarla andare. **Se non lo rispetta può andare incontro ad un procedimento penale e potrà essere trattenuto nel CPR.**

CENTRO DI PERMANENZA PER IL RIMPATRIO

Se lei viene portato al Centro di permanenza per il rimpatrio (CPR) **si terrà una udienza, e il giudice dovrà decidere se confermare il trattenimento o no.** Può farsi assistere dal suo avvocato di fiducia o, se non ce l'ha, le verrà assegnato un avvocato d'ufficio. Durante la sua permanenza, la Questura dovrà identificarla e ottenere i documenti per il rimpatrio.

Anche nei CPR operano i Garanti per i diritti dei detenuti. Può rivolgersi a loro durante il suo trattenimento, chiedendo un incontro e spiegando i suoi problemi e le violazioni dei suoi diritti, anche per iscritto.



Quanto tempo dovrà stare nel CPR?

- Se viene portato nel CPR immediatamente dopo la scarcerazione può restare fino ad un **massimo di 45 giorni.**
- Se invece riceve il decreto di espulsione dopo essere uscito dal carcere, potrà essere tenuto dentro il centro per 30 giorni, fino ad un massimo di 90 giorni.
- In entrambi i casi (45 gg o 90 gg), **per le persone provenienti da alcuni Paesi di origine può essere previsto un periodo ulteriore di 30 giorni (120 giorni in tutto).**

DIVIETO DI REINGRESSO

Se è stato espulso **NON** può rientrare in Italia o in un altro Paese dell'Unione Europea.



Cosa succede se rientra in Italia senza questa autorizzazione?

- Può essere condannato ad una pena detentiva in carcere da 1 a 4 anni;
- Viene nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera;
- Se, dopo essere stato espulso una seconda volta, fa DI NUOVO ingresso in Italia illegalmente, può essere condannato ad una pena detentiva in carcere che va da 1 a 5 anni.



Per quanto dura il divieto di reingresso in Italia dopo l'espulsione?

- **Di solito, non meno di 3 anni e non più di 5 anni;**
- Può essere disposta una durata superiore ai 5 anni se lei appartiene a una delle categorie indicate dalla legge: soggetti ritenuti socialmente pericolosi che hanno commesso reati gravi come quelli di terrorismo.



Se lei è tornato nel suo Paese ma è imputato o persona offesa in un processo in corso in Italia, può rientrare per parteciparvi?

Se ha la convocazione per la data dell'udienza deve chiedere alla Questura, personalmente o tramite l'avvocato, l'**autorizzazione** a rientrare. Questa verrà rilasciata tramite il Consolato o l'Ambasciata italiana nel suo Paese di origine.

3.4. ESPULSIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO (ART. 13 CO 1 T.U.I.)

È molto rara e può essere disposta per motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato o per motivi attinenti alla prevenzione del terrorismo. Se la riceve, parli subito con un avvocato, perché ci sono molte probabilità che questo tipo di espulsione sia eseguito immediatamente con l'accompagnamento alla frontiera.

3.5. CASI IN CUI L'ESPULSIONE È VIETATA (ART. 19 T.U. IMMIGRAZIONE)

Quanto abbiamo visto finora vale in generale. Tuttavia, ci sono casi in cui lei **NON PUÒ essere espulso**:

- a) **Se, nel suo Paese, c'è un rischio di persecuzione** per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (anche se lei non ha mai fatto domanda di asilo);

- b) **Se, nel suo Paese, rischia di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti** (nel valutare questi motivi si tiene conto anche di violazioni diffuse dei diritti umani nello Stato di origine);
 - c) **Quando l'espulsione significa violare il suo diritto alla vita privata e familiare.** Questo vuol dire che **quando la sua vita è radicata in Italia, perché ha legami familiari sul suolo italiano o ha vissuto qui per molto tempo lavorando**, etc., non può essere allontanato;
 - d) Quando è convivente con parenti entro il secondo grado (genitori, figli, fratello/sorella) o con il coniuge, **di nazionalità italiana**.
- ATTENZIONE:** deve dimostrare la vostra convivenza (con stato di famiglia o altri documenti);
- e) Quando è in **stato di gravidanza** e nei 6 mesi successivi alla nascita del figlio;
 - f) Quando è il **padre del bambino che deve nascere** e nei 6 mesi dopo la nascita di suo figlio;
 - g) Se le sue **condizioni di salute sono molto gravi** e non può essere curato nel suo Paese.

ATTENZIONE! Se ci sono rischi per **ragioni sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica** (ad es. ha commesso reati molto gravi), la Prefettura può comunque decidere di allontanarla MA deve anche tenere in considerazione i suoi legami familiari e la sua vita privata in Italia: **l'espulsione non è automatica**.

Nei casi di divieto di espulsione lei **ha diritto ad un permesso di soggiorno** per protezione speciale (caso a e b), per motivi familiari (caso d) o per cure mediche (caso e,f,g).



Se non rientra nei casi indicati sopra ma comunque **ha subito violenze fisiche, psicologiche, sessuali, oppure è in cura per problemi di salute fisica o mentale**, contatti il suo avvocato e un educatore perché la sua situazione potrebbe essere INCOMPATIBILE con l'espulsione e/o con la **detenzione nel centro di permanenza per il rimpatrio (CPR)**.

Se non può essere espulso **NON può neanche essere detenuto nel CPR: se si trova nel centro comunichi con il suo avvocato o con il Garante per informarli che c'è un divieto di espulsione.**

3.6. RIMPATRIO VOLONTARIO ASSISTITO

È un programma per il ritorno definitivo nel Paese d'origine, per avere un aiuto a ricominciare il suo progetto di vita.

Attenzione, non può accedervi se:

- Ha ricevuto un provvedimento di espulsione ministeriale (art. 13 co 1 T.U.I.);
- Ha ricevuto un provvedimento di espulsione per pericolosità sociale (art. 13 co 2 lett. c) T.U.I.);
- Ha ricevuto un provvedimento di espulsione come misura di sicurezza (art. 15 T.U.I.);
- Ha ricevuto un provvedimento di espulsione come sanzione sostitutiva o alternativa.

Capitolo IV. I BENEFICI PENITENZIARI

INTRODUZIONE

Durante l'espiazione della sua pena può avere accesso a diversi benefici: tra questi, ci sono la possibilità di avere permessi, di lavorare all'interno e all'esterno del carcere e di accedere alle misure alternative alla detenzione. Qui indichiamo SOLO ALCUNI tra i vari benefici; per avere più informazioni su questi aspetti, consulti la "Guida per la persona privata della libertà personale", che parla della vita quotidiana nell'Istituto. La Guida è disponibile in italiano, inglese, francese e arabo.

Per avere accesso ad un beneficio può farne richiesta lei direttamente, e può farsi aiutare dall'educatore, oppure può chiedere aiuto al suo avvocato. Sulla richiesta decide il Magistrato di sorveglianza oppure il Tribunale di sorveglianza. **Quando non ritiene corretta la decisione del Giudice può proporre un reclamo**: per questo, si rivolga al suo avvocato.

ATTENZIONE!

LIMITI ALL'ACCESSO AI BENEFICI - REATI PARTICOLARI (art. 4bis OP)

Se ha commesso uno dei reati previsti dall'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario, ottenere i benefici è più difficile. In alcuni casi i benefici non le verranno concessi oppure le verranno richiesti ulteriori requisiti.

Se ha commesso un reato di cui **all'art. 4 bis comma 1 o.p.** (es. reati con finalità di terrorismo, associazione a delinquere per traffico di stupefacenti, sequestro di persona a scopo di estorsione, tratta di esseri umani, e altri) l'accesso ai benefici è molto limitato.

Generalmente, per poter accedere ai benefici deve aver collaborato con la giustizia (o provare che tale collaborazione è impossibile o inutile) **e, in ogni caso, si deve dimostrare che non esistono più legami con l'organizzazione criminale di cui ha fatto parte, né ci saranno in futuro.**

Se ha commesso un reato di cui **all'art. 4 bis comma 1 quater o.p.** (come ad esempio prostituzione minorile, pornografia minorile, violenza sessuale eccetera) potrà ricevere il permesso premio **solo** sulla base dei risultati **dell'osservazione scientifica della personalità (una valutazione fatta da esperti sul tuo percorso)**

In ogni caso, i benefici vengono concessi **DOPO AVER SCONTATO UN PERIODO DI PENA Più LUNGO** rispetto ai reati "ordinari".

La disciplina è molto complessa e cambia a seconda del reato commesso, si metta in contatto con un difensore, l'ufficio Garante o l'educatore per ulteriori chiarimenti rispetto alla sua situazione individuale.

4.1. I PERMESSI PREMIO

Il permesso premio è un permesso che le consente di coltivare interessi culturali, affettivi e di lavoro (es. **può fare visita ai suoi familiari, svolgere attività collegate al suo lavoro** ecc.).

Attenzione! Se lei ha i requisiti per chiedere il permesso premio ma non ha familiari vicini o non conosce un luogo idoneo dove poter passare le giornate in permesso, **chieda informazioni agli educatori, ai volontari o all'ufficio del Garante.**

Il permesso premio può essere concesso dal Magistrato di sorveglianza per non più di 15 giorni consecutivi e per **un massimo di 45 giorni** per ogni anno di detenzione.



Quando è possibile ottenere un permesso premio?

Potrà ottenerlo solo se è già stato condannato con sentenza definitiva e se ha tenuto una condotta regolare (cioè ha dimostrato **costante senso di responsabilità e correttezza**) in carcere e se NON è considerato socialmente pericoloso.

Se deve scontare una pena inferiore a **4 anni**, potrà chiedere i permessi fin da subito. Per condanne, o pena da spiare, superiori ai **4 anni**, deve essere passato un certo periodo di tempo. In particolare, potrà chiedere il permesso SE:

- È stato condannato ad una pena superiore a **4 anni** ma ne ha già scontato **almeno** $\frac{1}{4}$ (es. se la sua pena è di 16 anni, per poter accedere al permesso premio deve aver già passato in carcere almeno 4 anni);
- È stato condannato alla reclusione perché ha commesso un reato di cui all'art. 4BIS o.p. e ha già scontato **almeno metà della pena (o comunque almeno 10 anni)**;
- È stato condannato all'ergastolo e ha scontato **almeno 10 anni**.

Attenzione! Se ha commesso un delitto durante l'espiazione della pena, per poter avere un permesso devono essere passati **almeno 2 anni dal fatto**. Se ha commesso un reato di cui all'art. 4 bis, per il quale è prevista una pena massima pari o superiore a 3 anni, **non** può ricevere un permesso premio **per 5 anni**.

Attenzione! Se si rientra in ritardo dal permesso si può subire una **sanzione disciplinare** e, se il ritardo è superiore alle dodici ore, si verrà denunciati per il reato di **evasione**.

4.2. IL PERMESSO PER NECESSITÀ

Questa tipologia di permesso le può essere concessa anche se non è stato condannato ad una pena definitiva. Il permesso viene rilasciato per andare ad incontrare un **suo familiare o di un convivente che si trova in imminente pericolo di vita, perché molto ammalato**. La richiesta viene effettuata al Magistrato di sorveglianza e sarà

necessario **provare il legame con la persona** malata e l'effettiva condizione di pericolo di vita.

Il permesso deve essere chiesto:

- al Magistrato di sorveglianza, se ha avuto una pena definitiva;
- al Giudice del procedimento (es. Giudice preliminare, Tribunale, Corte d'Appello) se il processo è ancora in corso.

La concessione del permesso viene valutata caso per caso, ed è stata concessa anche per altri eventi familiari di particolare gravità o per eventi eccezionali ma lieti (ad es. è stata concessa per la nascita di un figlio).

4.3. LAVORO ALL'INTERNO

Lavoro all'interno: Mentre è in carcere potrà avere l'opportunità di **lavorare per l'Amministrazione Penitenziaria o altri datori di lavoro all'interno dell'Istituto.**

A causa della scarsità dei posti di lavoro disponibili, l'assegnazione al lavoro avviene prevalentemente a rotazione. Chieda ulteriori informazioni al suo educatore di riferimento.

4.4. LAVORO ALL'ESTERNO

Lavoro all'esterno (articolo 21 OP): Questo tipo di beneficio le consente di svolgere un lavoro al di fuori del carcere. La misura è disposta dalla Direzione dell'Istituto, con l'approvazione del Magistrato di sorveglianza.

Attenzione! Se si trova in carcere per uno dei delitti di cui all'art. 4 bis, può accedere al lavoro all'esterno SOLO se:

- ha già espiato **almeno 1/3 della pena** o, comunque, almeno 5 anni.
- ha già espiato **almeno 10 anni**, se è stato condannato **all'ergastolo**.



Può essere ammesso al lavoro all'interno e al lavoro all'esterno del carcere **ANCHE se NON ha un permesso di soggiorno o se il suo permesso di soggiorno è scaduto.**

4.5. LA LIBERAZIONE ANTICIPATA

È uno sconto di pena, **pari a 45 giorni per ogni sei mesi di pena già scontata.** Può essere concesso contando **ANCHE** i periodi trascorsi in custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari durante il processo, quelli di detenzione domiciliare, di affidamento in prova.

NON ci sono limiti di pena. Inoltre la liberazione anticipata può essere concessa ai condannati per qualsiasi reato, anche quelli dell'art. 4 bis o.p.



La liberazione anticipata le può essere riconosciuta se tenuto una “buona condotta” nell’Istituto, ma a questo si deve accompagnare anche la **partecipazione attiva al trattamento rieducativo** (su questo aspetto, chiedi più informazioni all’educatore)

Se lei è stato condannato all’ergastolo, la buona condotta e la partecipazione al progetto rieducativo le permetteranno comunque di accedere alla liberazione anticipata. I 45 giorni concessi ogni 6 mesi si considerano come se fossero stati espiati: in questo modo lei potrà più velocemente accedere ai permessi premio.

Per poter ottenere la liberazione anticipata occorre che lei **faccia una richiesta scritta rivolta al Magistrato di sorveglianza**. La domanda dovrà contenere alcune informazioni (può chiedere aiuto all’educatore di riferimento):

- Le sue generalità; se sta espiando la pena in regime carcerario o in regime di misura alternativa (specificando quale); i dati della sentenza (es. numero, o data, autorità giudiziaria che l’ha emessa). Se non conosce questi ultimi dati può comunque presentare l’istanza.
- I semestri per i quali richiede il beneficio, con le date di inizio e fine di ciascun semestre;
- Il luogo dove si è scontata la pena.

Il Magistrato deciderà di concedere la liberazione anticipata quando vi siano i presupposti e sulla base di una **relazione sul suo comportamento all’interno dell’Istituto**.

Attenzione! La liberazione anticipata può essere **revocata** se lei viene condannato per aver commesso un delitto durante l’esecuzione della pena.

4.6. AFFIDAMENTO IN PROVA AI SERVIZI SOCIALI

L’affidamento in prova al servizio sociale è una misura alternativa alla detenzione che le permette di **espiare la pena fuori dal carcere**, seguendo un programma che è stato concordato con l’Ufficio per l’esecuzione penale esterna.

Può accedere all’affidamento se la pena ancora da espiare è **INFERIORE A 4 ANNI**.

La misura deve essere chiesta per iscritto al Tribunale di sorveglianza, che fissa una udienza e decide se concedere la misura, indicando anche le attività che devono essere svolte durante l’affidamento in prova e gli obblighi e i divieti da rispettare. All’udienza potrà partecipare il tuo avvocato di fiducia e se non ne hai uno, verrà nominato l’avvocato d’ufficio.

Casi particolari (persona con dipendenze)

Se ha una dipendenza da alcool, sostanze stupefacenti, può essere ammesso all'affidamento in prova se:

- la pena a cui è stato condannato o che deve scontare è **INFERIORE A 6 ANNI** (4 in caso di condanna per un reato di cui all'art. 4-bis) E
- ha iniziato o concordato un programma di recupero (d'accordo con il SERD della sua Asl): se non sa come fare, chiedi aiuto all'educatore.

Quando fa la richiesta, **deve allegare** il programma terapeutico E un documento che certifica il suo stato di dipendenza.

Attenzione! Questa misura potrà esserle **SOSPESA e/o REVOCATA**:

Nel caso di affidamento per persona con dipendenze, dovrà sottoporsi a controlli periodici: se risulta che ha assunto sostanze alcoliche o stupefacenti, la misura verrà **molto probabilmente revocata**.

L'affidamento in prova generico, invece, può essere prima sospeso/revocato se:

- durante il periodo di affidamento **diventa definitiva un'altra condanna e si supera il limite di 4 anni**;
- **se lei ha violato le prescrizioni** (gli obblighi e i divieti che le sono stati imposti) e ha tenuto un comportamento contro la legge.

In questi casi il Tribunale di sorveglianza fisserà un'udienza per decidere se revocare o meno la misura: si metta immediatamente in contatto con il suo avvocato.



Può essere ammesso all'affidamento in prova e a svolgere il programma deciso dall'Uepe ANCHE se non ha mai avuto un permesso di soggiorno o il suo permesso è scaduto. **Durante l'affidamento in prova può comunque lavorare, anche se è senza il permesso di soggiorno.**

4.7. DETENZIONE DOMICILIARE

La detenzione domiciliare è una misura alternativa alla detenzione che le permette di trascorrere il tempo previsto per la pena al di fuori del carcere, ma **all'interno di un luogo specifico, che può essere la casa dove ha il suo domicilio, oppure una struttura di assistenza o accoglienza**.

La misura deve essere chiesta per iscritto al Tribunale di sorveglianza, che fissa una udienza e decide se concedere la misura. Se non ha un avvocato di fiducia ne verrà nominato uno d'ufficio.

Detenzione domiciliare ordinaria: Lei può accedere alla detenzione domiciliare quando la pena a cui è stato condannato o che le rimane **da espiare è INFERIORE ai 4 anni, se:**

- è una **donna incinta o madre** di figli che hanno meno di dieci anni (se ha la responsabilità genitoriale su di loro);
- è **padre** di figli di età inferiore ad anni dieci, se ha la responsabilità genitoriale e la madre non può occuparsi di loro;
- è una **persona in condizioni di salute particolarmente gravi**, che richiedano cure costanti che non possono essere eseguite in carcere (es. se deve sottoporsi a trasfusioni; se ha contratto l'HIV);
- **ha più di 60 anni**, ed è incapace di badare a se stesso, anche solo parzialmente;
- **ha meno di 21 anni**, e ci sono **comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.**

Detenzione domiciliare generica: Può accedere alla detenzione domiciliare ANCHE quando la **pena ANCORA DA ESPIARE è INFERIORE ai 2 anni, se:**

- non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova ai servizi sociali;
- si è comportato correttamente in Istituto;
- non ha commesso delitti particolarmente gravi come quelli previsti all'art. 4 bis co 1 (ad es. **reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, sequestro di persona a scopo di estorsione, traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, delitti commessi per finalità di terrorismo**).

Detenzione domiciliare speciale: può ottenere questa misura se è **madre di figli che hanno meno di 10 anni** e ha espiato un 1/3 della pena. Se è condannata all'ergastolo, deve avere scontato almeno 15 anni.

Può accedere a questa misura anche se è il padre dei figli minori di 10 anni, quando la madre sia deceduta, o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole (e quindi lei è l'unico tutore).

Detenzione domiciliare per problemi di salute: È anche possibile accedere alla detenzione domiciliare nei casi in cui è previsto il **rinvio obbligatorio e facoltativo** della pena.

- Il **rinvio è obbligatorio** in caso di donna incinta, donna che ha partorito da 6 mesi e persona malata di HIV (quando la detenzione non è possibile perché la malattia è troppo grave).
- Il **rinvio è facoltativo** in caso di presentazione di domanda di grazia, condizioni di grave infermità fisica e di donna che ha partorito da più di 6 mesi quando il bambino non può essere affidato che alla madre.

Attenzione! Questa misura potrà esserle **SOSPESA e/o REVOCATA:**

- se commette azioni contrarie alla legge o alle prescrizioni imposte dal Tribunale di sorveglianza, che sono incompatibili con la prosecuzione della misura;
- se viene denunciato per evasione;
- se il Servizio Sociale informa il Magistrato di sorveglianza che sono venute meno le condizioni per procedere con la detenzione domiciliare.

In questi casi il Tribunale di sorveglianza fisserà un'udienza per decidere se revocare o meno la misura: si metta immediatamente in contatto con il suo avvocato.

4.8. SEMILIBERTÀ

È una misura che consente di **trascorrere parte della giornata fuori dal carcere per lavorare**, frequentare corsi di istruzione o di formazione professionale o per **svolgere attività utili al reinserimento sociale (come il volontariato)**.

Può essere concessa quando ci sono stati dei **buoni progressi nel suo percorso di rieducazione** e si ritiene che possa gradualmente rientrare nella società, perché non c'è pericolo che lei commetta nuovi reati.

Se la sua pena da espiare è inferiore a 4 anni, **può chiedere fin da subito la misura**. Se deve ancora scontare una pena superiore a 4 anni, può chiederla se ha già espiato almeno metà della pena totale (e 2/3 nel caso di reati di cui all'art. 4 bis o.p.). Se è condannato all'ergastolo, può chiederla dopo 20 anni.

La misura viene chiesta e decisa dal Tribunale di sorveglianza, dopo una udienza a cui partecipa il suo difensore di fiducia o, se non ce l'ha, le viene nominato un difensore d'ufficio.

Attenzione! Come l'affidamento in prova, la semilibertà può essere **SOSPESA e/o REVOCATA** se:

- Non rispetta gli obblighi e i doveri che le sono imposti e non si impegna a sufficienza nelle attività;
- Se nel corso della misura diventa definitiva un'altra condanna ad una pena che, sommata a quella che si sta scontando, supera il limite di pena.

Capitolo V. I COLLOQUI

5.1. I COLLOQUI IN PRESENZA

Lei può essere autorizzato ad avere colloqui con i propri familiari o terze persone. I familiari sono: il coniuge; il convivente; i parenti entro il quarto grado. Con “terze persone” si fa riferimento ad altre persone, diverse dai parenti, che hanno **un motivo fondato** per incontrare i detenuti.

Lei può fare:

- 6 colloqui al mese, se si trova in carcere per aver commesso un reato ordinario;
- 4 colloqui al mese, se si trova in carcere per aver commesso uno dei delitti dell'art.4 bis co 1 O.P.

Ogni colloquio dura 1 ora, ma è possibile in alcuni casi che venga esteso a 2 ore.

I colloqui si fanno **sotto il controllo a vista del personale** di Polizia penitenziaria. La Polizia, però, non può ascoltare la conversazione con i suoi familiari.



Colloqui con i figli in casi particolari: quando una decisione del Tribunale per i minorenni ha limitato la sua responsabilità genitoriale, oppure c'è un procedimento in corso che riguarda la sua responsabilità genitoriale > può fare i colloqui con i suoi figli in una stanza privata in Istituto (se c'è l'autorizzazione del giudice).



[A chi si chiede l'autorizzazione?](#)

Per potersi svolgere il colloquio è necessario ottenere un'**autorizzazione**, che è concessa:

- dal Direttore dell'Istituto quando è già stato condannato, con sentenza di primo grado;
- dal Giudice del Tribunale quando è in attesa della sentenza di primo grado.



[Quali documenti servono?](#)

Servono sempre i documenti di identità (es. carta di identità, permesso di soggiorno, passaporto). In alcuni casi è sufficiente una autocertificazione (scritta e firmata dal suo parente), in altri è necessario un documento rilasciato dal Consolato del suo Paese di origine.

ATTENZIONE! Verranno fatti dei controlli sulle autocertificazioni. **Dichiarare il falso è un reato** e si può essere accusati di false dichiarazioni.

Coniuge e familiari italiani o cittadini UE

1. Documento di riconoscimento in corso di validità;
2. **Autocertificazione** sull'esistenza del rapporto di parentela.

Coniuge e familiari non cittadini UE

1. Documento riconoscimento (permesso di soggiorno, passaporto) in corso di validità;
2. Documento rilasciato dal Consolato del Paese di origine, **tradotto in italiano, da cui risulti la parentela.**

Attenzione! Se il coniuge o il familiare è straniero, ma **ha la residenza in Italia**, e il rapporto di coniugio/parentela risulta da documenti già a conoscenza dell'Amministrazione, è sufficiente una autocertificazione (ad es. se lei si è sposato o ha registrato il matrimonio in Italia, è sufficiente l'autocertificazione).

Convivente italiano o cittadino UE

1. Documento di riconoscimento in corso di validità;
2. Autocertificazione dello stato di convivenza o stato di famiglia.

Convivente straniero non cittadino UE

1. Documento di riconoscimento (permesso di soggiorno, passaporto) in corso di validità;
2. Certificato della dimora italiana dove lei era convivente ininterrottamente fino al momento dell'arresto;
3. Se la **convivenza è avvenuta all'estero**, certificazione rilasciata dal Consolato del suo Paese di origine, oppure certificato rilasciato da un altro Stato estero dove è avvenuta la convivenza, che attesti il rapporto. I documenti devono essere tradotti in italiano.

Terza persona

1. Documento di riconoscimento in corso di validità (se non cittadino UE: permesso di soggiorno o passaporto);
2. **Certificazione su mancanza di carichi pendenti**, di sentenze penali di condanna o di essere sottoposti a misure di prevenzione.

ATTENZIONE! Prima di cominciare il colloquio verranno controllati i documenti della persona che è venuta a trovarla e verrà effettuata una perquisizione (controllo personale): i visitatori dovranno lasciare i loro oggetti personali in un luogo indicato dalla Polizia penitenziaria e potranno ritirarli all'uscita.

5.2. I COLLOQUI TELEFONICI

Lei può avere colloqui telefonici con conviventi e congiunti e, in presenza di ragionevoli motivi, con altre persone.



A chi si chiede l'autorizzazione?

- Se è imputato in attesa di una sentenza di primo grado, l'autorizzazione deve essere rilasciata dall'Autorità procedente;
- Se è già stato condannato con sentenza di primo grado, l'autorizzazione verrà rilasciata dal Direttore dell'Istituto.



Quante telefonate può fare?

Se lei è un detenuto ordinario può effettuare **una chiamata a settimana della durata massima di 10 minuti**. Se ha commesso uno dei reati di cui all'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario avrà invece diritto a **2 chiamate al mese**.

Può anche essere autorizzato un numero maggiore di telefonate per parlare con i suoi figli, se loro hanno meno di 10 anni, o quando lei è stato trasferito di recente da un altro Istituto penitenziario.



Come funziona il servizio?

Se vuole effettuare delle telefonate deve fare una **richiesta scritta** all'Autorità competente (Direttore o Autorità giudiziaria), dove indica il numero di telefonate, **le persone con le quali vuole parlare** e il telefono da chiamare (vedi sotto).

ATTENZIONE! Le telefonate sono a sue spese. In Istituto sarà possibile acquistare **carte prepagate** con le quali fare le telefonate. Se non ha denaro per telefonare, provi a chiedere aiuto all'educatore, al cappellano o ai volontari.

CHIAMATE SUL CELLULARE

È possibile chiamare sui **telefoni cellulari** quando non c'è un altro modo per contattare congiunti, conviventi o le altre persone.

- Se è un CITTADINO EUROPEO e vuole usare il cellulare deve consegnare una **autocertificazione con il rapporto di parentela** e una copia del contratto della SIM.
- Se è CITTADINO STRANIERO dovrà consegnare un **documento del Consolato che attesti il rapporto di parentela** e consegnare una copia del contratto di della SIM del parente che vuole contattare, **anche se il suo parente si trova all'estero.**

SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA

Può usufruire del **servizio di abbonamento Zero mail** (curato dalla cooperativa Zero Grafica), a sue spese. Tale servizio consente di inviare e ricevere mail. Presso l'Ufficio Comando del Padiglione in cui è collocato potrà richiedere i moduli per accedere al servizio.

Capitolo VI. IL CARCERE DURO (ART. 41 bis O.P.)

Le regole del “carcere duro” sono regole particolari e molto stringenti, che si possono applicare **solo se ricorrono gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica** E se lei ha commesso uno dei delitti indicati dall’art. 41 bis ordinamento penitenziario (che richiama l’art. 4 bis o.p.). Ad esempio, tra essi rientrano: **delitti commessi con finalità di terrorismo** o con finalità di eversione dell’ordine democratico; associazione di stampo mafioso o delitti commessi per agevolare un’associazione di stampo mafioso o secondo il metodo mafioso.



Quali misure le possono essere applicate?

- **Isolamento** nei confronti degli altri detenuti. **Lei non potrà avere contatti con** i detenuti che non sono sottoposti al suo stesso regime. Sarà costantemente sottoposto a **sorveglianza**;
- Sarà previsto un controllo della posta in uscita e in entrata E vi sarà una limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono essere ricevuti dall'esterno;
- **Ci saranno limiti ai colloqui. In particolare:**

COLLOQUIO IN PRESENZA

- **Lei potrà avere un colloquio al mese**, da svolgersi in intervalli di tempo regolari e in locali attrezzati in modo da evitare che si possano scambiare oggetti. Sarà separato dai visitatori da un vetro divisorio (a meno che non siano figli o nipoti che hanno meno di dodici anni);
- **Potrà incontrare solo i suoi parenti stretti, il suo coniuge o il convivente** (ci possono essere delle eccezioni che verranno valutate caso per caso);
- Il colloquio sarà controllato e sottoposto a videoregistrazione.

COLLOQUIO TELEFONICO

Se non effettua colloqui visivi, dopo almeno 6 mesi di carcere duro potrà accedere a **un colloquio telefonico mensile, ma:**

- Solo con i suoi parenti stretti, il suo coniuge o convivente;
- Il colloquio potrà durare al massimo 10 minuti.
- La telefonata sarà registrata.

DIFENSORE: Potrà avere **colloqui settimanali con il suo difensore**, sia dal vivo che telefonici.

GARANTI: Può sempre fare **colloqui visivi con i Garanti** senza alcuna limitazione. Potrà comunque fare il suo colloquio mensile con i suoi familiari anche se avrà fatto quello con il Garante.

Capitolo VII. IL TRASFERIMENTO VERSO UN ALTRO STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA PER SCONTARE LA PENA

ATTENZIONE! Questa possibilità esiste solo per i **cittadini di un altro Stato Membro dell'Unione Europea** o per i cittadini di Stati terzi (fuori dell'UE) **che hanno la residenza abituale in un altro Stato dell'Unione.**



Trasferimento: di cosa si tratta?

Le persone detenute cittadine o residenti in alcuni stati dell'Unione europea possono essere trasferite **per scontare la pena** in un Istituto di un altro Stato membro dell'Unione Europea. **A volte è possibile per la persona detenuta esprimere il suo consenso, mentre altre volte si opera anche senza il suo consenso.**

Lei può in ogni caso partecipare alla procedura ed esprimere la sua opinione sul trasferimento: per farlo, è importante mettersi in contatto con un legale.

È sempre consigliabile in questo procedimento essere sostenuti da un legale di fiducia: se non ha un avvocato di riferimento, può mettersi in contatto con il Garante. La normativa di riferimento è contenuta nella **Decisione Gai 2008/909 e Legge delega 88/2009.**



Chi può essere trasferito?

Lei può essere trasferito se è un **detenuto cittadino dell'Unione Europea**, oppure è un cittadino di un altro Paese, anche fuori dall'Unione Europea, e ha vissuto stabilmente e ha la residenza abituale in un altro Stato dell'Unione Europea. Inoltre, deve trovarsi in Istituto a seguito di una decisione finale su un procedimento penale (**es. sentenza definitiva**).



Il tipo di reato commesso influisce sul trasferimento?

Se si trova in carcere perché ha commesso un reato considerato particolarmente serio (tra gli altri: **partecipazione ad organizzazione criminale, corruzione, frode, omicidio volontario, traffico di veicoli rubati, rapimento, violenza sessuale etc.**) **E deve scontare una pena superiore a 3 anni**, potrà sempre essere trasferito.

ATTENZIONE! Se invece si trova in carcere perché ha commesso altri reati, per essere trasferito **occorrerà che il Paese di destinazione consideri reato punito con la legge penale la sua condotta.**

ATTENZIONE! Nel caso in cui sia necessario adattare la pena che sta scontando in Italia con le leggi del Paese di trasferimento, **la “nuova pena” non potrà essere più grave** (sia per la durata sia per il tipo di pena) di quella che sta scontando in Italia.



[Si procederà sempre al trasferimento?](#)

Non è sicuro che il Paese di destinazione accetti il trasferimento: questo vale soprattutto per la Romania, a causa del grande tasso di sovraffollamento delle carceri.

Il criterio per il trasferimento è quello del suo **REINSERIMENTO SOCIALE**: non potrà essere trasferito se nel suo Paese (es. la Romania) non ha possibilità di reinserimento sociale (ad esempio se non c'è più la sua famiglia, non ci sono altri conoscenti e non ha possibilità di trovare lavoro).



[Verso quali stati membri può essere trasferito?](#)

- Lo **Stato** di cui ha la cittadinanza E **in cui ha vissuto; oppure**
- Lo **Stato** di cui ha la cittadinanza E verso cui deve essere allontanato, se è stato emesso un ordine di espulsione o di allontanamento nei suoi confronti; oppure
- Lo **Stato** di cui ha la cittadinanza, anche se lei non ci ha vissuto e non c'è un ordine di allontanamento verso quel Paese.



[Se vuole essere trasferito, cosa può fare?](#)

Solitamente il Paese in cui sta scontando la pena (l'Italia) e il Paese di destinazione comunicano tra di loro, **MA lei può chiedere direttamente alle Autorità competenti italiane oppure del Paese di destinazione** di avviare la procedura per la trasmissione della sua sentenza di condanna e del certificato che sono richiesti per il trasferimento. Sappia che **le procedure di trasferimento possono essere molto lunghe**, se ha meno di 2 anni di pena da scontare può essere che lei non possa essere trasferito prima della fine della pena.

ATTENZIONE: dal momento che **ogni Paese membro ha le proprie regole** per quello che riguarda il trasferimento, non è possibile indicare in questa guida quale sia esattamente la procedura da seguire.

Per questo motivo, **se le rimangono alcuni anni da scontare in carcere e desidera essere trasferito, prima di avviare la procedura** contatti il suo avvocato, un operatore di fiducia o l'Ufficio Garante